

25 giugno 2020

Categorie: Finanziaria > Covid - 19

## Il calcolo del fondo perduto per i soggetti con contabilità presso terzi

Autore: **Alfonso Sica**

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate, con l'emanazione delle linee guida e della circolare 15/E del 13 giugno 2020, ha fornito tutte le istruzioni per l'adempimento disposto dall'articolo 25 del D.L. 34/2020, c.d. "decreto rilancio". La norma ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario in presenza di determinati requisiti.

**Ricavi** - I ricavi da considerare per poter accedere al beneficio del contributo a fondo perduto sono quelli derivanti dalla gestione caratteristica di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR od i compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, della medesima disposizione. Per ricavi derivanti dalla gestione caratteristica si intendono "i ricavi ottenuti a fronte della vendita di beni o servizi oggetto dell'attività dell'azienda ed i costi sostenuti per realizzarli". Pertanto, non concorrono alla determinazione dell'ammontare summenzionato, tutti i ricavi e proventi diversi da quelli rientranti nella definizione dianzi citata. Non rientrano nel calcolo, ad esempio, le sopravvenienze attive, gli interessi attivi e gli altri ricavi e proventi.

**Periodo di riferimento** - Il contributo a fondo perduto è determinato dal confronto dei corrispettivi e del fatturato del mese di aprile 2019 con quello del mese di aprile 2020. È importante sottolineare che **le entità da mettere confronto devono essere omogenee**, normalmente al netto dell'iva relativa. Tale precisazione, in particolare, torna utile:

- per contribuenti che determinano l'iva periodica con il c.d. metodo della ventilazione dei corrispettivi;
- per contribuenti che hanno determinato l'iva periodica con il c.d. metodo della ventilazione dei corrispettivi nell'anno 2019 e nei modi ordinari nel 2020;
- per contribuenti in regime forfettario nel 2019 ed in regime ordinario iva nel 2020.

Alcune **eccezioni**:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019 spetta il contributo minimo;
- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020 non spetta alcun contributo;
- il contributo non spetta ai soggetti che hanno cessato la partita iva alla data di richiesta del beneficio.

Per ulteriori casistiche particolari si rimanda alla normativa ed alla prassi di riferimento.

**Modalità di calcolo del contributo** - Tale contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato dello stesso mese del 2019. Le operazioni da prendere in riferimento sono quelle eseguite nel predetto mese degli anni 2019 e 2020, prestando attenzione di sottrarre dal calcolo le fatture differite relative al mese di marzo emesse nel mese di aprile e di sommare le fatture differite relative al mese di aprile emesse nel mese di maggio.

**La contabilità presso terzi** - È una facoltà concessa ai soli contribuenti mensili ed è esercitabile all'inizio del periodo d'imposta. Consiste nell'affidare a **terzi** (CED, commercialista, associazione di categoria, etc.) la tenuta della propria **contabilità** e consente di effettuare il calcolo della liquidazione periodica dell'IVA con riferimento all'imposta esigibile e detraibile risultante dalle **annotazioni eseguite nel secondo mese precedente, in luogo di quelle eseguite nel mese precedente**. L'esercizio dell'opzione **non comporta alcun differimento dei termini di registrazione oppure dell'esigibilità dell'imposta**, ma soltanto l'applicazione di una diversa base di calcolo per la determinazione dell'IVA periodica.

**Calcolo del contributo per i contribuenti con contabilità presso terzi** - Come è stato dianzi rappresentato circa le modalità di calcolo e dei periodi da prendere a base, diversamente da quanto da qualcuno sostenuto, il contribuente con contabilità presso terzi deve procedere, per la determinazione del contributo a fondo perduto eventualmente spettante, con le stesse modalità utilizzate dagli altri contribuenti in regime iva normale. L'Agenzia delle Entrate, con risposta 2.6.2 del 13/06/2020, ha chiarito che "(...) **Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA (...)**". Da ciò si giunge alla conclusione che l'opzione per la contabilità presso terzi, facoltà che riconosce l'utilizzo di una base di calcolo diversa per la determinazione del credito o del debito IVA periodico, non implichi alcun condizionamento sulla modalità di conteggio del contributo a fondo perduto, trattandosi di fattispecie diverse.

**Conclusioni** - I contribuenti con contabilità presso terzi definiscono l'entità del contributo a fondo perduto mettendo a confronto i dati contabili relativi al mese di aprile 2019 con quelli di aprile 2020, ed accedono all'eventuale riconoscimento in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma.



Relatore: **Marta Bregolato**

Durata: **1 ora (1cfp)**

**SCOPRI DI PIÙ**

© **Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

© **Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)